



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

ORDINANZA N. 27 DEL 26-03-2024

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO**

Oggetto: Revoca dell'ordinanza sindacale n. 27 del 08.05.2014 e rettifica ordinanza n. 52 del 29.09.2023 relativa alle misure di limitazione nonche prescrizioni per le combustioni all'aperto al fine del contenimento dell'inquinamento atmosferico dal 01 Ottobre 2023 al 30 Aprile 2024

IL SINDACO

Vista l'ordinanza n. 27 del 08.05.2014 di deroga parziale alle azioni base per il contenimento dell'inquinamento atmosferico relativa alla gestione controllata delle combustioni sul luogo di produzione dei residui vegetali agricoli, che recita al punto 1:

"la combustione controllata deve essere effettuata sul luogo di produzione o, comunque, entro un raggio di 100 metri nel fondo agricolo, nel periodo dal 1 gennaio al 15 giugno e nel periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre di ogni anno, dalle ore 6:00 alle ore 9:30"

Vista l'ordinanza n-52 del 29.09.2023 relativa alle misure di limitazione dell'esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentari, spandimento di liquami zootecnici nonche' prescrizioni per le combustioni all'aperto ai fini del contenimento dell'inquinamento atmosferico dal 01/10/2023 al 30/04/2023 che recita al punto 1:

".....ORDINA, in tutto il territorio comunale dal 01 ottobre 2023 al 30 aprile 2024 il rispetto dei seguenti divieti:

1. *divieto di effettuare combustioni all'aperto, di materiale vegetale, anche se effettuate nel luogo di produzione, al fine di reimpiegare i residui, come sostanza concimante o ammendante, salvo:*
 - *le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;*
 - *la deroga di cui Ordinanza Sindacale n. n. 27 del 08.05.2014 (citata in premessa);*

In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio del livello di allerta 2– rosso, si aggiungono le seguenti limitazioni:

- *..... divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò, rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc..) di combustioni all'aperto, anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, salvo specifiche deroghe rilasciate dai Comuni e collegate a manifestazioni locali;*

- *solamente nei mesi di marzo e aprile è consentito il raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione, ai sensi del nuovo Decreto Legge n. 69 del 13.06.2023, convertito in legge con la L. 103 del 10.08.2023, riguardante le procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato Italiano, il quale all'art. 10 "Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione" recita "Nelle zone individuate ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155, appartenenti alle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualità dell'aria ambiente previsti per il materiale particolato PM10 dall'allegato XI al medesimo articolo 182, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono ammesse solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre".*

Vista la comunicazione della Provincia di Verona, pervenuta agli atti del protocollo comunale in data 21/02/2024 prot. n. 2899, con la quale quest'ultima trasmette a tutti i Comuni veronesi la nota della Regione Veneto del 20/02/2024 prot. n. 0088254, riguardante le deroghe ai divieti di abbruciamento di residui vegetali di potatura delle piante di olivo e delle viti per tutela sanitaria;

Preso atto che la nota della Regione Veneto, prima citata, del 20/02/2024 prot. n. 0088254, evidenzia quanto di seguito indicato:

- *... "L'articolo 185 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Esclusioni dall'ambito di applicazione) riporta: "1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, nonché la posidonia spiaggiata, laddove reimpressa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana."*

Gli sfalci e le ramaglie derivanti dall'attività di pulizia di orti e giardini privati da parte di soggetti che non esercitano attività agricola non possono essere considerati "materiale agricolo o forestale naturale" in quanto non riferibili ad attività professionale agricola o di gestione delle foreste. Ne consegue che a questi materiali non può essere applicato quanto previsto dal comma 6bis dell'articolo 182 dello stesso D.Lgs. 152/2006 e la loro eventuale combustione deve considerarsi smaltimento illecito di rifiuti urbani.

Risulta evidente che la combustione da parte di cittadini privati di residui di potatura e simili non è mai consentita, e come tale perseguibile, indipendentemente dalla presenza di ordinanze comunali in merito e che le Amministrazioni sono tenute a eseguire i relativi controlli per prevenire, proibire e reprimere tali comportamenti illeciti.

Per quanto riguarda invece l'abbruciamento di materiale riferibile ad attività professionale agricola o di gestione delle foreste, per i quali sono applicabili gli articoli 182, comma 6bis e 185 del D.Lgs 152/2006, va osservato che i commi 1, 2 e 4 dell' art. 10, del Decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, prevedono che nelle zone individuate ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, appartenenti alle Regioni 20/02/2024 0088254 H.400.01.1 2 0 PROVINCIA DI VERONA - p_vr - REGISTRO UFFICIA - 0009576 - Ingresso - 20/02/2024 - 14:36 PROVINCIA DI VERONA - p_vr - REGISTRO UFFICIA - 0009728 - Uscita - 21/02/2024 - 12:00 Comune di Colognola ai Colli Prot. arrivo n. 0002899 del 21-02-2024 Cat. 6 Cl. 4 Area Tutela e Sicurezza del Territorio Direzione Ambiente e Transizione Ecologica U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel. 041/2792143-2186-4434 pec: ambiente@pec.regione.veneto.it – http:// www.regione.veneto.it Cod. Fisc. 80007580279 Codice Univoco Ufficio X343L6 P.IVA 02392630279 2/2 Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualità dell'aria ambiente previsti per il materiale particolato PM10, nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, luglio e agosto gli abbruciamenti sono proibiti e sanzionati fatte salve speciali deroghe per motivi sanitari e di sicurezza e per altri motivi previsti dalla normativa vigente.

Peraltro la Regione del Veneto, richiamato quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis del già citato D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con DGR n. 238 del 02 marzo 2021, ha individuato il periodo 1° ottobre – 30 aprile come intervallo temporale in cui sussistono i presupposti perché i Comuni provvedano, tramite ordinanza, a vietare la combustione di materiali vegetali nell'intero territorio regionale, in riferimento al rispetto dei valori limite per il PM10.

Il combinato disposto di quanto sopra esposto porta a concludere che, laddove non siano vigenti i divieti disposti dal Decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69, i Comuni sono tenuti a vietare le operazioni di abbruciamento mediante ordinanza, ai sensi della DGR 238/2021 e del D.Lgs 152/06, per il periodo 1° ottobre – 30 aprile, fatte salve specifiche deroghe per motivi fitosanitari, che devono necessariamente essere disposte su parere delle competenti autorità.

Tutto quanto sopra premesso, si comunica che costituiscono motivi sanitari e di sicurezza unicamente le emergenze di carattere fitosanitario disposte dalla UO Fitosanitario di questa Regione, quale Autorità competente, la quale ritiene che, ad oggi, non sussistano i presupposti per poter permettere l'abbruciamento dei residui di potatura delle piante di olivo e delle viti quale misura fitosanitaria necessaria per contrastare la diffusione di organismi nocivi...

Preso atto che la Provincia di Verona con la comunicazione sopra richiamata, pervenuta agli atti del protocollo comunale in data 21/02/2024 prot. n. 2899, ha altresì precisato:

"... La nota regionale chiarisce al di fuori di ogni dubbio che eventuali ordinanze in essere che permettono abbruciamenti di materiali vegetali

nel periodo 1 ottobre -30 aprile sono contrarie alle indicazioni regionali e devono essere immediatamente ritirate o modificate..."

Ritenuto pertanto , in base a quanto premesso, Di revocare l'Ordinanza Sindacale n. 27 del 08.05.2014 e di modificare la propria ordinanza n. 52 del 29.09.2023

DISPONE LA REVOCA

DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 27 DEL 08.05.2014

di deroga parziale alle azioni base per il contenimento dell'inquinamento atmosferico

E

LA MODIFICA

DELLA PROPRIA ORDINANZA N. 52 DEL 29.09.2023

Relativamente al punto 1 ,che è il seguente:

1. *"divieto di effettuare combustioni all'aperto, di materiale vegetale, anche se effettuate nel luogo di produzione, al fine di reimpiegare i residui, come sostanza concimante o ammendante;*

In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio del livello di allerta 2– rosso, si aggiungono le seguenti limitazioni:

- *divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò, rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc..) di combustioni all'aperto, anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;*
- *non sono ammesse deroghe al divieto di abbruciamento di residui vegetali fino al 30 aprile 2024 (marzo e aprile 2024 compresi), in quanto contrarie alle condizioni indicazioni regionali, riportate nella nota del 20/02/2024 prot. n. 0088254, che ritiene la non sussistenza dei presupposti per poter permettere l'abbruciamento dei residui di potatura delle piante di olivo e delle viti quale misura fitosanitaria necessaria per contrastare la diffusione di organismi nocivi, ai sensi della DGR 238/2021 e del D.Lgs 152/06, nel rispetto dei valori limite per il PM10;*

DISPONE

- *l'abbruciamento di residui vegetali è ammesso nuovamente nei mesi di **MAGGIO - GIUGNO (DIVIETO nei mesi di luglio ed agosto) e SETTEMBRE***

Sanzioni previste

Chiunque violi le disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del d. lgs. amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del d. lgs. 267/2000.

Chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (d.lgs. 152/2006), dal

TU.L.P.S. dal Regolamento d'Igiene e dal Regolamento di Polizia Urbana, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio on-line, sul sito Internet dell'Ente.

Contro il presente provvedimento .può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Comando della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni di Verona Est provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

Copia della presente ordinanza sarà inoltre trasmessa:

- Alla Polizia Locale dell'Unione Comuni "Verona Est"
- Alla Stazione dei Carabinieri di Colognola ai Colli;
- Alla Prefettura di Verona;
- Alla Provincia di Verona Settore Ambiente;
- All'ARPAV ufficio di Verona.

IL SINDACO
f.to PIUBELLO GIOVANNA